

bilancio debba essere esso medesimo conforme alla legge esistente, e non si possa punto, per mezzo di una legge di bilancio, modificare uno stanziamento il quale abbia il suo fondamento in una legge organica ».

L'opinione contraria fu sostenuta, tra gli altri, dal Valerio; il quale, opponendosi al De Vincenzi, così si espresse: « Non posso lasciar passare senza opposizione la teoria nuova costituzionale a cui ci vorrebbe condurre l'on. De Vincenzi; il quale vorrebbe stabilire che, costituzionalmente parlando, quando una spesa è iscritta nel bilancio in virtù di una legge, non si possa cancellare se non in virtù di un'altra legge. Ma egli dimentica che la legge del bilancio è appunto quest'altra legge; egli dimentica che questa è appunto la principale prerogativa della Camera ed il cardine fondamentale delle nostre istituzioni e di tutte le istituzioni costituzionali seriamente praticate ».

Un'opinione di mezzo fu sostenuta dall'on. Galeotti, il 12 marzo 1863: « Non dubitò la Commissione del bilancio (*della pubblica istruzione*, onde l'oratore faceva parte) del diritto che ha la Camera di fare, anche in occasione del bilancio, delle modificazioni alle leggi organiche; ma crede che di questo diritto la Camera debba usare con grandissima cautela, crede che non possa valersene che nei casi d'urgenza, nei casi di necessità, nei casi in cui ricorrano gli estremi da dimostrare, che senza modificare in parte le leggi organiche, i pubblici servizi potrebbero soffrirne ».

La nuova legge di contabilità (17 febbraio 1884), allo scopo di rendere men fallaci le previsioni e di rendere più semplice la discussione, distinse il bilancio di previsione (che doveva essere più ampiamente discusso) da quello di assestamento (che modifica quello e contiene le *occorrenze* ed i *prelevamenti* dal fondo di riserva, che già furono approvati). In pratica avvenne tutto l'opposto, e il secondo bilancio fu talora discusso più minutamente del primo.

Perciò — data la confusione dei criteri seguiti e le contraddizioni dei nostri precedenti politici — la trattazione teorica del punto onde stiamo trattando, può quasi considerarsi impregiudicata.

In questo argomento — come in tanti altri — troviamo un contrasto tra ciò che vorrebbe la stretta e rigorosa disamina dei principii, e quanto l'opportunità delle pratiche applicazioni richiede.

Dal concetto che demmo del carattere e contenuto del bilancio, si può agevolmente inferire, ch'esso consiste in un conto patrimoniale,